



Senato della Repubblica

Servizio per la Qualità
degli Atti normativi

XVIII legislatura

RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo

OTTOBRE - NOVEMBRE 2020



INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	5
PARTE PRIMA.....	6
Prima Sezione - Relazioni annunciate	6
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	9
PARTE SECONDA – TABELLE	12
Prima Sezione - Relazioni annunciate	12
Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione	31

Nota introduttiva

Con la presente pubblicazione, l'*Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi* dà conto delle relazioni annunciate nel periodo di ottobre e novembre 2020, dei nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* nello stesso periodo, nonché delle modifiche concernenti abrogazioni di disposizioni o integrazioni di obblighi di relazione vigenti.

Ai fini del presente lavoro sono considerate solo le relazioni espressamente disciplinate da atti normativi, mentre non si tiene conto di relazioni introdotte da ordini del giorno delle Assemblee o delle Commissioni, da risoluzioni o anche da autonome decisioni del Governo.

Per ciò che attiene ai decreti-legge, gli adempimenti previsti sono censiti al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione.

Le informazioni riportate sono desunte dall'Allegato B al resoconto dell'Assemblea e dalla banca dati del Senato relativa all'attività non legislativa e sono integrate con indicazioni relative al termine previsto per l'adempimento e all'eventuale periodicità dell'obbligo.

PARTE PRIMA

Prima Sezione - Relazioni annunciate

Tra le relazioni annunciate nel periodo di riferimento, si segnalano i seguenti documenti.

Doc. CCLIX, n. 1 - PRIMA RELAZIONE - Relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e sugli obiettivi di performance collegati, aggiornata al 30 giugno 2020.

Relazione presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze il 7 ottobre 2020 e annunciata nella seduta n. 266 del 15 ottobre 2020.

L'adempimento previsto. Il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 18 del 2016, recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio", convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (a sua volta introdotto dall'articolo 21, comma 1-bis, del decreto-legge 22 marzo 2019, n. 22, recante "Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41) stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze sia tenuto a redigere entro il 30 giugno di ogni anno e a trasmettere alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (GACS) assistite dalla garanzia dello Stato e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:

- a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (*servicer*);

- b) valore al lordo delle rettifiche di valore (*gross book value*) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei titoli emessi;
- c) valore nominale dei titoli *senior* emessi assistiti da garanzia pubblica;
- d) valore nominale dei titoli *senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.

Il contenuto della relazione. La Relazione si sofferma in primo luogo sugli elementi essenziali dello schema della GACS (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza), in base al quale il citato decreto legge n. 18 del 2016 prevede la possibilità di ricorrere alla concessione di garanzie dello Stato per operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari, con particolare riguardo alle cosiddette cartolarizzazioni senior (in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese), a fronte del pagamento di una commissione periodica (computata in misura percentuale annua sull'ammontare garantito e sulla base di criteri di mercato al fine di non integrare la fattispecie di aiuti di Stato) e della garanzia configurata ad un prezzo in misura crescente.

Tale commissione, calcolata sul valore nominale residuo dei titoli *senior* ad ogni periodo di maturazione di interessi, si basa su tre panieri costituiti da contratti *swap* sul *default* di singole società quotate (*credit default swap* - Cds) cui è assegnata una valutazione del merito del credito (*rating*) da un'agenzia esterna, mai inferiore all'*Investment Grade* e che determina il paniere utilizzato ai fini del calcolo.

La Relazione dà quindi conto dello stato delle operazioni assistite dalla GACS fino al 31 dicembre 2019, la quali ammontano a 22 operazioni di cartolarizzazione, che hanno riguardato crediti in sofferenza per un valore lordo complessivo di pari a circa 68 miliardi di euro, a fronte dei quali sono stati emessi circa 13 miliardi di euro di titoli *senior* garantiti dallo Stato, che, a seguito dei rimborsi di capitale, si sono ridotti a circa 10,7 miliardi di euro.

La Relazione passa quindi a esaminare il dettaglio delle singole operazioni assistite dalla GACS sino al 31 dicembre 2019, dando conto, per ciascuna istanza, della società cedente, della società cessionaria-società veicolo (SPV), del soggetto incaricato del recupero dei crediti (*servicer*), il valore al lordo delle rettifiche dei crediti oggetto di cessione (*Gross book Value-GBV*), del valore netto di cessione, valore nominale dei titoli emessi, valore nominale dei titoli *senior* emessi assistiti da garanzia pubblica, il capitale garantito in essere,

ovverosia il valore nominale dei titoli *senior* assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre, il corrispettivo versato dalla società cessionaria SPV e il *Pool Factor* dei titoli *senior*, vale a dire il rapporto tra il capitale garantito in essere e quello emesso in titoli *senior*.

La Relazione si sofferma quindi sulle risorse finanziarie del Fondo ex articolo 12 del citato decreto legge n. 18 del 2016 alla data del 31 dicembre 2019, il quale, costituito con un dotazione complessiva di 220 milioni di euro, è ulteriormente alimentato dai corrispettivi versati dalle SPV al Ministero dell'Economia e delle finanze quale remunerazione per la GACS a condizioni di mercato, che al 31 dicembre sono pari a 79.195.272, 87 euro, somme che vengono poi versate su apposita contabilità speciale vincolata all'escussione delle predette garanzie. Al 31 dicembre 2019 l'iniziativa della GACS reca una disponibilità di risorse pari a 297.518.707,99 euro.

Nella Relazione si dà inoltre conto di tre ulteriori operazioni assistite da GACS svolte nel primo semestre del 2020, che hanno riguardato crediti in sofferenza per un valore complessivo lordo pari a circa 3 miliardi di euro, cui corrisponde un valore netto di cessione alle società cessionarie-veicolo SPV pari a circa 0,97 miliardi, con l'emissione di titoli *senior* pari a 0, 86 miliardi di euro. Anche a tale riguardo è riportato il dettaglio delle singole operazioni nonché, per singola operazione, dei corrispettivi versati al Fondo ex articolo 12 del citato decreto legge 18 del 2016, che complessivamente al 30 giugno 2020 ammontano a 120.101.600 euro. Al 30 giugno 2020 l'iniziativa della GACS reca una disponibilità di risorse pari a 338.089.837 euro.

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

L'articolo 41-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", al comma 1, dispone una serie di modifiche all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che, nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie delle imprese, ha previsto la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con un nuovo il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecarie su portafogli di mutui ipotecari.

In primo luogo, la disposizione citata alla lettera a) individua le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché i giovani di età inferiore ai trentacinque anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, quali destinatari esclusivi della garanzia concessa anziché, come in precedenza previsto, soggetti beneficiari "in via prioritaria".

In secondo luogo, l'articolo 41-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 1, lettera b), ha inoltre aggiunto alla lettera c) del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 una nuova previsione volta a stabilire che, entro il 30 giugno di ogni anno, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) S.p.A. presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione scritta nella quale siano indicate, tra l'altro, le percentuali sul totale delle risorse del Fondo delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità. La relazione, inoltre, dovrà illustrare l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento.

A tale riguardo, si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa concede garanzie - assistite dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza - a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

L'articolo 82, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, come convertito, reca una pluralità di disposizioni relative all'evento sportivo "Mondiali di sci Cortina 2021". A tale riguardo si ricorda che a causa dell'emergenza sanitaria del marzo 2020, il consiglio di emergenza della Federazione internazionale sci (FSI), con decisione del 6 marzo 2020, ha stabilito di annullare le finali di Coppa del mondo di sci, che si sarebbero dovute tenere nel mese di marzo 2020 a Cortina d'Ampezzo, lasciando invece in piedi dall'8 al 21 febbraio 2021 lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021".

In questo quadro la Federazione italiana sport invernali (FISI) ha prestato garanzia in favore della Fondazione Cortina 2021, responsabile dell'organizzazione dei Campionati, in relazione al finanziamento erogato alla Fondazione medesima dall'Istituto per il credito sportivo.

L'articolo 82 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 1, prevede che la FISI, in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021, possa richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da escutersi in caso di annullamento dei Campionati mondiali di sci alpino a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Il comma 1 dispone che la garanzia sia elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia, siano definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

Il comma 2 dell'articolo 82 stabilisce che la Federazione italiana sport invernali (FISI) predisponga ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti i

Campionati mondiali di sci alpino “Cortina 2021”, una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Cortina 2021, accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

PARTE SECONDA – TABELLE

Prima Sezione - Relazioni annunciate

A. RELAZIONI GOVERNATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E RELATIVI DIPARTIMENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. XXX, n. 3</u>	D.P.R. 309/1990 art. 131 co. 1	Dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia <i>(anno 2019)</i>	20/10/2020 27/10/2020 n. 268	1 ^a 2 ^a 12 ^a	Annuale 30 giugno
<u>Doc. CCXXXV, n. 5</u>	D.L. 113/2016 art. 22 co. 6 ¹	Relazione sulla bonifica dei siti di discarica abusivi oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 (causa C- 196/13) <i>(dati aggiornati al primo semestre 2020)</i>	15/10/2020 27/10/2020 n. 268	13 ^a	Semestrale

¹ L'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, come convertito, al comma 1, dispone che tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, siano revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al commissario straordinario stesso. Il comma 6 dell'articolo 22 stabilisce che il commissario straordinario comunichi semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive e che presenti un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Atto n. 604</u>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 ²	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relative ai seguenti incidenti aerei: incidente occorso all'aeromobile Diamond AD20-A1, marche I-GVBU, in località Bardinetto (SV), in data 6 agosto 2019; incidente occorso all'aeromobile Mooney M20K, marche D-EISE, a Orio al Serio (BG), in data 21 settembre 2019	03/11/2020 03/11/2020 n. 272 ³	8 ^a	Eventuale
<u>Atto n. 617</u>	D. Lgs. 66/1999 art. 12 co. 1 ⁴	Relazioni d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) relative ai seguenti incidenti aerei: incidente occorso all'aeromobile Cessna 172N, marche di identificazione I- DAFE, in località Alperolo di Albuzzano (PV), in data 17 luglio 2019; incidente occorso all'aeromobile Socata MS.893A, marche di identificazione I-ACUD, presso l'aeroporto di Marina di Campo (LI), in data 5 luglio 2020; incidente occorso all'aeromobile SZD-56-2 Diana 2, marche di identificazione SP-3809, in prossimità dell'aeroporto di Thiene (VI), in data 24 marzo 2019	16/11/2020 18/11/2020 n. 276 ⁵	8 ^a	Eventuale

² La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

³ Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), rediga una relazione contenente anche elementi utili ai fini della prevenzione, nonché eventuali raccomandazioni di sicurezza. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

⁵ Inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LXXIII-bis, n. 11</u>	L. 234/2012 art. 14 co. 1 ⁶	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (terzo trimestre 2020)	15/10/2020 21/10/2020 n. 267	Tutte	Trimestrale

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CVI, n. 3</u>	L. 344/1991 art. 9 co. 1	Attuazione della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani (anno 2019)	10/11/2020 11/11/2020 n. 274	3 ^a	Annuale
<u>Doc. LIII, n. 3</u>	D.L. 4/2007 art. 2 co. 2-bis	Situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq (anno 2019)	10/11/2020 11/11/2020 n. 274	3 ^a	Annuale
<u>Doc. LXXX-bis, n. 3</u>	L. 482/1999 art. 19 co. 3	Relazione sullo stato di attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue indicate all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (anno 2019)	10/11/2020 11/11/2020 n. 274	3 ^a 7 ^a	Annuale

⁶ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

MINISTERO DELLA DIFESA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCVIII, n. 3</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. a) ⁷	Spesa complessiva per il personale militare prevista per l'anno 2021	21/10/2020 27/10/2020 n. 268	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre ⁸
<u>Doc. CCIX, n. 3</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. b) ⁹	Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi (anno 2019)	21/10/2020 27/10/2020 n. 268	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre ¹⁰
<u>Doc. CCX, n. 3</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. c) ¹¹	Attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, opere, mezzi e beni destinati direttamente alla difesa nazionale (anno 2019)	21/10/2020 27/10/2020 n. 268	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre ¹²

⁷ Il comma 1 dell'articolo 548 prevede che la relazione illustri la spesa complessiva prevista per il personale militare con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge n. 436 del 1988.

L'articolo 548, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

⁸ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

⁹ Stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento di mezzi, impianti e sistemi - Allegata al ddl di bilancio. L'adempimento era già previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge n. 436 del 1988. L'articolo 548, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice.

¹⁰ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

¹¹ L'articolo 548, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare" prevede che il Ministro della difesa presenti al Parlamento, in allegato al disegno di legge del bilancio, una relazione sui programmi di manutenzione straordinaria e di reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni destinati alla difesa nazionale e relativa attività contrattuale.

¹² La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCXI, n. 3</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 548 co. 1, lett. d) ¹³	Stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture (anno 2019)	21/10/2020 27/10/2020 n. 268	4 ^a 5 ^a	Annuale 20 ottobre ¹⁴
<u>Doc. CCXXXIV, n. 3</u>	D. Lgs. 66/2010 art. 536 co. 1 ¹⁵	Documento programmatico pluriennale per la Difesa (per il triennio 2020-2022)	19/10/2020 21/10/2020 n. 267	4 ^a 5 ^a	Annuale 30 aprile

¹³ L'articolo 548, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare" prevede che il Ministro della difesa presenti al Parlamento, in allegato al disegno di legge del bilancio, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture.

¹⁴ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa, che deve essere trasmesso entro il 20 ottobre di ogni anno.

¹⁵ La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 4, comma 2, lett. a), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia", che ha novellato l'articolo 536. Esso prevede che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco devono essere altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. Nel DPP sono messi in evidenza, nel quadro strategico di riferimento, le implicazioni militari della situazione delle alleanze, l'evoluzione degli impegni operativi interforze e il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate. In merito alle risorse finanziarie, è dato rilievo anche alle risorse risalenti ad altri Dicasteri, alle misure di revisione organizzativa e riqualificazione dello strumento militare, nonché alle tipologie dei contratti ed alle modalità seguite nello sviluppo delle attività ad essi correlate. Il comma 2 dell'articolo 536 stabilisce, altresì, che nell'ambito della documentazione siano riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

L'articolo 12, al comma 1, stabilisce che il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Dicastero, illustri al Parlamento: l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; gli altri elementi di cui all'articolo 548. Il comma 2 prevede che il Ministro presenti annualmente, entro il 31 gennaio, una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione, nonché sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni. Nella medesima relazione il Ministro della difesa deve altresì evidenziare le modalità attraverso le quali il processo di ristrutturazione attua il principio del coordinamento tra le Forze armate.

L'articolo 548 del decreto legislativo n. 66 del 2010 dispone che, in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmetta al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, con l'indicati,

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CCLIX, n. 1</u> PRIMA RELAZIONE	D.L. 18/2016 art. 4 co. 1-bis (introdotto dall'art. 21, lett. co. 1-bis, del D- L 22/2019) ¹⁶	Relazione sull'andamento delle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze e sugli obiettivi di performance collegati (<i>dati aggiornati al 30 giugno 2020</i>)	07/10/2020 15/10/2020 n. 266	6 ^a	Annuale 30 giugno

per ciascun programma l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; devono essere altresì fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull'attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770. L'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha previsto che in sede di presentazione del Documento il Ministro della difesa riferisca riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.

¹⁶ Il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 18 del 2016, recante "Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio", convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49 (a sua volta introdotto dall'articolo 21, comma 1-bis, del decreto-legge 22 marzo 2019, n. 22, recante "Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41) stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze sia tenuto a redigere entro il 30 giugno di ogni anno e a trasmettere alle Camere una relazione contenente i dati relativi all'andamento delle operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (GACS) assistite dalla garanzia dello Stato e gli obiettivi di performance collegati, tra cui:

- a) cedente, cessionaria-società veicolo (SPV), prestatore di servizi (servicer);
- b) valore al lordo delle rettifiche di valore (gross book value) dei crediti oggetto di cessione, valore netto di cessione, valore nominale dei titoli emessi;
- c) valore nominale dei titoli senior emessi assistiti da garanzia pubblica;
- d) valore nominale dei titoli senior assistiti da garanzia pubblica residui al 31 dicembre.

A tale riguardo, si ricorda che la disciplina recata dal citato decreto legge n. 18 del 2016 (di cui con alcune modifiche si consente la prosecuzione) prevede la possibilità di ricorrere concessione di garanzie dello Stato per operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS), con particolare riguardo alle cosiddette cartolarizzazioni senior (in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese), a fronte del pagamento di una commissione periodica (computata in misura percentuale annua sull'ammontare garantito e sulla base di criteri di mercato al fine di non integrare la fattispecie di aiuti di Stato) e della garanzia configurata ad un prezzo in misura crescente.

La prima relazione è stata presentata ai sensi dell'articolo 4, co. 1-bis del decreto-legge n. 18 del 2016.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LIV, n. 3</u>	D.L. 269/2003 art. 5 co. 16	Attività svolta e risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA (anno 2019)	22/10/2020 02/11/2020 n. 271	5 ^a 6 ^a	Annuale
<u>Doc. CLXXXI, n. 3</u>	D. Lgs. 153/1999 art. 10 co. 3, lett. k- bis) ¹⁷	Attività svolta dalle Fondazioni bancarie (anno 2019)	09/11/2020 18/11/2020 n. 276	6 ^a	Annuale 30 giugno
<u>Doc. LVII, n. 3- bis</u>	L. 196/2009 art. 7 co. 2, lett. b) ¹⁸	Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per l'anno 2020 (anno 2020)	06/10/2020 07/10/2020 n. 262	5 ^a - per il parere tutte	Annuale 20 settembre
<u>Doc. LVII, n. 3- bis - Annesso alla NADEF 2020</u>	L. 243/2012 art. 6 co. 3 e 5	Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali (Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (OMT), già autorizzato con la Relazione al Parlamento 2019, allegata alla NADEF 2019, e con le successive Relazioni al Parlamento approvate nel corso del 2020 in relazione alle misure per il contrasto degli effetti dell'epidemia da Covid-19)	07/10/2020 07/10/2020 n. 262	5 ^a	Eventuale

¹⁷ La presente lettera è stata aggiunta dall'articolo 52, co. 1-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

¹⁸ L'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39, e prevede, al comma 3, che le relazioni siano trasmesse con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, da presentare alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 196 del 2009 prevede che i documenti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sono presentati alle Camere dal Governo su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito, per quanto concerne la terza sezione del DEF, il Ministro per le politiche europee. Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a). Il documento di cui al comma 2, lettera a), è inviato, entro i termini ivi indicati, per il relativo parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la quale si esprime in tempo utile per le deliberazioni parlamentari di cui alla medesima lettera a). Un obbligo avente lo stesso contenuto era già previsto dall'articolo 10, commi 6, 7 e 8, della legge n. 196 del 2009 e, prima ancora, dall'articolo 15, commi terzo e quarto, della legge n. 468 del 1978. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ha previsto ora che la relazione sia redatta sulla base degli elementi confluiti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche e sia trasmessa alle Camere anche in formato elettronico elaborabile.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LVII, n. 3-bis</u> - Allegato I alla NADEF 2020	L. 196/2009 art. 10-bis co. 3	Nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente	07/10/2020 07/10/2020 n. 262	5 ^a - per il parere tutte	Annuale 27 settembre
<u>Doc. LVII, n. 3-bis</u> - Allegato II alla NADEF 2020	L. 196/2009 art. 10-bis co. 5-bis	Rapporto programmatico recante gli interventi in materia fiscale	06/10/2020 07/10/2020 n. 262	5 ^a	Annuale
<u>Doc. LVII, n. 3-bis</u> - Allegato III e Allegato IV alla NADEF 2020	L. 196/2009 art. 10-bis.1 co. 1 e 3	Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva e Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva	06/10/2020 07/10/2020 n. 262	5 ^a	Annuale
<u>Doc. XXVII, n. 17</u>	L. 196/2009 art. 38-septies co. 3-bis	Relazione sulla sperimentazione e sui risultati dell'adozione definitiva del bilancio di genere (esercizio finanziario 2019)	01/10/2020 07/10/2020 n. 262	5 ^a	Annuale
<u>Doc. LVII-bis, n. 3</u>	L. 243/2012 art. 6 co. 3 e 5	Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali (Dati relativi all'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (OMT) rispetto a quanto indicato nella NADEF 2020 in relazione alle ulteriori misure che il Governo si appresta ad approvare per il contrasto agli effetti del protrarsi della pandemia da Covid-19)	21/11/2020 25/11/2020 n. 277	5 ^a	Eventuale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Atto n. 579</u>	L. 70/1975 art. 30 co. quinto ¹⁹	Attività svolta dall'Ente di Assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria - EAP (anno 2019)	05/10/2020 06/10/2020 n. 261	2 ^a 11 ^a	Annuale 31 luglio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. LXXI-bis, n. 3</u>	L. 99/2009 art. 50 co. 1	Andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili (primo semestre 2019) ²⁰	28/10/2020 10/11/2020 n. 273	8 ^a	Semestrale 31 dicembre
<u>Doc. CCXXII, n. 2</u>	L. 244/2007 art. 1 co. 300 ²¹	Relazione sullo stato del trasporto pubblico locale, predisposta dall'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale (anno 2018)	04/11/2020 10/11/2020 n. 273	8 ^a	Annuale

¹⁹ Si ricorda che l'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti pubblici non economici sottoposti alla propria vigilanza, con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.

²⁰ La relazione deve in particolare fare riferimento:

- a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
- b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;
- c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;
- d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;
- e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato.

²¹ L'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 12-bis ha disposto che nel Rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza nel territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXIV, n. 26</u>	L. 244/2007 art. 3 co. 68 ²²	Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di competenza e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (anno 2019)	28/10/2020 10/11/2020 n. 273	1 ^a 5 ^a 9 ^a	Annuale 15 giugno

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CXX, n. 1</u>	L. 580/1993 art. 5-bis co. 1 ²³	Attività delle Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e delle loro Unioni regionali, con riguardo ai programmi attuati e agli interventi realizzati (anno 2016)	30/10/2020 10/11/2020 n. 273	10 ^a	Annuale 30 settembre

²² L'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ha previsto che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviino, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocatione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze.

²³ L'obbligo di riferire annualmente era originariamente previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 580 del 1993, come integrato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ha modificato la norma istitutiva dell'obbligo prevedendo l'adempimento non più all'articolo 4, ma all'articolo 5-bis, comma 1, della citata legge n. 580 e indicando la scadenza del 30 settembre di ogni anno. Il comma 1 dell'articolo 5-bis prevede che il Ministro dello sviluppo economico presenti al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attività del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente.

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CXX, n. 2</u>	L. 580/1993 art. 5-bis co. 1 ²⁴	Attività delle Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e delle loro Unioni regionali, con riguardo ai programmi attuati e agli interventi realizzati (anno 2017)	30/10/2020 10/11/2020 n. 273	10 ^a	Annuale 30 settembre
<u>Doc. CXX, n. 3</u>	L. 580/1993 art. 5-bis co. 1 ²⁵	Attività delle Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e delle loro Unioni regionali, con riguardo ai programmi attuati e agli interventi realizzati (anno 2018)	30/10/2020 10/11/2020 n. 273	10 ^a	Annuale 30 settembre

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CLXX, n. 3</u>	D. Lgs. 19/1998 art. 24 co. 3	Attività svolta dalla Fondazione "La Biennale di Venezia" (anno 2019)	28/09/2020 05/10/2020 n. 260	7 ^a	Annuale 30 settembre

²⁴ L'obbligo di riferire annualmente era originariamente previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 580 del 1993, come integrato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ha modificato la norma istitutiva dell'obbligo prevedendo l'adempimento non più all'articolo 4, ma all'articolo 5-bis, comma 1, della citata legge n. 580 e indicando la scadenza del 30 settembre di ogni anno. Il comma 1 dell'articolo 5-bis prevede che il Ministro dello sviluppo economico presenti al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attività del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente.

²⁵ L'obbligo di riferire annualmente era originariamente previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 580 del 1993, come integrato dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998. Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ha modificato la norma istitutiva dell'obbligo prevedendo l'adempimento non più all'articolo 4, ma all'articolo 5-bis, comma 1, della citata legge n. 580 e indicando la scadenza del 30 settembre di ogni anno. Il comma 1 dell'articolo 5-bis prevede che il Ministro dello sviluppo economico presenti al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, anche sulla base dei dati forniti da Unioncamere, una relazione generale sulle attività del sistema camerale, con particolare riferimento agli interventi realizzati e ai programmi attuati nell'esercizio precedente.

GOVERNO

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. XI, n. 3</u>	L. 196/2009 art. 9 co. 1-bis ²⁶	Documento programmatico di bilancio per l'anno 2021 (anno 2021)	19/10/2020 21/10/2020 n. 267	5 ^a	Annuale 15 ottobre

MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Doc. CX, n. 3</u>	L. 269/1998 art. 17 co. 1	Relazione sullo stato di attuazione delle norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù (anno 2019)	13/11/2020 25/11/2020 n. 277	1 ^a 2 ^a	Annuale
<u>Doc. CXXX, n. 4</u>	D. Lgs. 215/2003 art. 7 co. 2, lett. f) ²⁷	Effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e sull'efficacia dei meccanismi di tutela (anno 2019)	24/11/2020 25/11/2020 n. 277	1 ^a	Annuale

²⁶ L'articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", prevede che il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo, di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sia presentato alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre e sia trasmesso alle Camere entro il medesimo termine.

²⁷ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia redatta dall'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO
 DELLE INIZIATIVE ANTIRACKET E ANTIUSURA**

DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
<u>Atto n. 596</u>	D.P.R. 60/2014 art. 2 co. 10	Relazione sull'attività svolta dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura <i>(dati aggiornati al 30 settembre 2020)</i>	30/09/2020 21/10/2020 n. 267	1 ^a 2 ^a	Annuale 31 luglio

B. RELAZIONI NON GOVERNATIVE

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente	Doc. CXLI, n. 3	L. 481/1995 art. 2 co. 12, lett. i) ²⁸	Stato dei servizi e attività svolta (anno 2019)	16/07/2020 05/10/2020 n. 260	10 ^a	Annuale 30 giugno

REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Piemonte	Atto n. 576	L. 289/2002 art. 52 co. 4, lett. c) ²⁹	Attuazione degli adempimenti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (anno 2019)	23/09/2020 05/10/2020 n. 260	12 ^a	Annuale

²⁸ L'articolo 2, comma 12, lett. i) della legge n. 481 del 1995 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenti annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta. L'articolo 1, comma 12, primo periodo, della legge n. 239 del 2004 ha specificato che l'Autorità presenta la suddetta relazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 2 precisa inoltre che nella relazione l'Autorità illustra anche le iniziative assunte nel quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità e in conformità agli indirizzi di politica generale del settore di cui al comma 11. L'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012, ha disposto che l'Autorità integra la relazione al Governo e al Parlamento con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato. La legge 30 ottobre 2014 n. 161, all'articolo 22, comma 10, ha previsto che nell'ambito della relazione annuale al Parlamento l'Autorità dia sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi dello stesso articolo 22, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

²⁹ La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che annualmente le regioni predispongano una relazione, da inviare al Parlamento, circa l'attuazione degli adempimenti e i risultati raggiunti in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e agli indirizzi applicativi sulle liste di attesa.

AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE - ICE

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionali zzazione delle imprese italiane	<u>Doc. CXLIII, n. 3</u>	L. 190/2014 art. 1 co. 202 terzo periodo ³⁰	Stato di avanzamento degli interventi e delle azioni previsti dal Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia (anno 2020)	06/10/2020 14/10/2020 n. 265	3 ^a 10 ^a	Annuale 30 settembre

³⁰ Si tratta dell'apposito rapporto redatto annualmente dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre di ciascun anno, nel quale sono evidenziati nel dettaglio i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi. L'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 1, prevede che al fine di ampliare il numero delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano nel mercato globale, espandere le quote italiane del commercio internazionale, valorizzare l'immagine del Made in Italy nel mondo, sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in Italia, il Ministro dello sviluppo economico adotti con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per il profili di competenza, un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia.

Il comma 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 stabilisce che l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane invii ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate, attraverso la rete estera, a sostegno della promozione del Made in Italy e dell'attrazione degli investimenti all'estero. La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), al comma 202, terzo periodo, dell'articolo 1, ha poi disposto che con apposito rapporto, redatto annualmente dall'ICE-Agenzia e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 settembre di ciascun anno, siano evidenziati nel dettaglio "i settori di intervento, lo stato di avanzamento degli interventi, le risorse impegnate e i risultati conseguiti in relazione ai singoli interventi".

REGIONE LOMBARDIA E AUTORITÀ DI BACINO DEL PO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Regione Lombardia e Autorità di bacino del Po	<u>Doc. CVIII, n. 3</u>	L. 102/1990 art. 10 co. 1	Stato di attuazione della legge recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987 (anno 2019)	23/10/2020 27/10/2020 n. 268	8 ^a 13 ^a	Annuale

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Autorità garante della concorrenza e del mercato	<u>Doc. CCLII, n. 2</u>	L. 220/2016 art. 31 co. 4 ³¹	Relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica (anno 2019)	22/10/2020 29/10/2020 n. 270	7 ^a 10 ^a	Annuale

³¹ La legge n. 220 del 2016 introduce misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche: il comma 4 dell'articolo 31 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmetta annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali	Atto n. 620	L. 146/1990 art. 13 co. 1, lett. m) ³²	Aspetti, di competenza della Commissione, dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali e valutazione della condotta tenuta dai soggetti collettivi e individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese circa la conformità della condotta tenuta alle norme di autoregolamentazione (anno 2020)	02/11/2020 18/11/2020 n. 276	11 ^a	Eventuale

³² La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la Commissione riferisca ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili.

CORTE DEI CONTI

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Corte dei conti	<u>Doc. XLVIII, n. 8</u>	L. 196/2009 art. 17 co. 9	Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate nel periodo considerato <i>(leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2020)</i>	13/07/2020 18/11/2020 n. 276	5 ^a	Ogni 4 mesi
Corte dei conti	<u>Doc. XLVIII, n. 9</u>	L. 196/2009 art. 17 co. 9	Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate e tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi approvate nel periodo considerato <i>(leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2020)</i>	30/10/2020 18/11/2020 n. 276	5 ^a	Ogni 4 mesi

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	PERIODICITÀ E TERMINI
Corte dei conti	Doc. LXX, n. 3	D. Lgs. 50/2016 art. 162 co. 5	Attività di controllo sui contratti secretati <i>(dati aggiornati al 31 dicembre 2019)</i>	20/10/2020 18/11/2020 n. 276	1 ^a 5 ^a 8 ^a	Annuale 30 giugno

Seconda Sezione - Nuovi obblighi di relazione

A) Relazioni governative

Con riferimento al monitoraggio di nuovi obblighi di relazione previsti da disposizioni legislative pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, nel periodo in esame non risultano dati riferiti a relazioni governative.

B) Relazioni non governative

ORGANO	Fonte	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa	D.L. 104/2020 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020</i> art. 41-bis, co. 1, lett. b)	Utilizzo del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 147 del 2013	Annuale 30 giugno ³³

³³ L'articolo 41-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", al comma 1, lettera b), dispone una serie di modifiche all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che, nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie delle imprese, ha previsto la sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con un nuovo il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecarie su portafogli di mutui ipotecari.

In primo luogo, la disposizione citata alla lettera a) individua le giovani coppie o i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, nonché i giovani di età inferiore ai trentacinque anni, titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, quali destinatari esclusivi della garanzia concessa anziché, come in precedenza previsto, soggetti beneficiari "in via prioritaria". In secondo luogo, l'articolo 41-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, all'articolo 1, lettera b), ha inoltre aggiunto alla lettera c) del citato comma 48 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 una nuova previsione volta a stabilire che, entro il 30 giugno di ogni anno, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) S.p.A.[242] presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione scritta nella quale siano indicate, tra l'altro, le percentuali sul totale delle risorse del Fondo delle garanzie concesse alle categorie alle quali è riconosciuta priorità. La relazione, inoltre, dovrà illustrare l'avvenuta attività di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento.

A tale riguardo, si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa concede garanzie - assistite dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza - a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e a interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

ORGANO	FONTE	OGGETTO	PERIODICITÀ E TERMINI
Federazione italiana sport invernali (FISI)	D.L. 104/2020 <i>convertito, con modificazioni, dalla L. 126/2020</i> art. 82, co. 2 ³⁴	Attività svolte dalla Fondazione Cortina 2021	Annuale

³⁴ L'articolo 82, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, reca una pluralità di disposizioni relative all'evento sportivo "Mondiali di sci Cortina 2021". A tale riguardo si ricorda che a causa dell'emergenza sanitaria del marzo 2020, il consiglio di emergenza della Federazione internazionale sci (FSI), con decisione del 6 marzo 2020, ha stabilito di annullare le finali di Coppa del mondo di sci, che si sarebbero dovute tenere nel mese di marzo 2020 a Cortina d'Ampezzo, lasciando invece in piedi dall'8 al 21 febbraio 2021 lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021".

In questo quadro la Federazione italiana sport invernali (FISI) ha prestato garanzia in favore della Fondazione Cortina 2021, responsabile dell'organizzazione dei Campionati, in relazione al finanziamento erogato alla Fondazione medesima dall'Istituto per il credito sportivo.

L'articolo 82 del decreto-legge n. 104 del 2020, al comma 1, prevede che la FISI, in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021, possa richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da escutersi in caso di annullamento dei Campionati mondiali di sci alpino a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Il comma 1 dispone che la garanzia sia elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che modalità, condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia, siano definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.

Il comma 2 dell'articolo 82 stabilisce che la Federazione italiana sport invernali (FISI) predisponga ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti i Campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021", una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Cortina 2021, accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invii alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI

OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI

CAPO UFFICIO: SERENA PUGLIESE

TEL. 06/6706-5460; e-mail serena.pugliese@senato.it

Segreteria: tel. 06/6706-3437

La documentazione del Servizio per la qualità degli atti normativi è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.